



**CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO**
COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI CUNEO A.P.S.

Via E. Filiberto n. 6 – Cuneo
Tel./fax 0171/693703
Cod. Fiscale: 80019660044
Web: <http://www.csicuneo.it>
E-mail: segreteria@csicuneo.it

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

CAMPIONATO NAZIONALE C.S.I. di CALCIO a 11 cat. OPEN - REGOLAMENTO FASE LOCALE -

Il Comitato C.S.I. di Cuneo, in collaborazione con le proprie società sportive, indice ed organizza nell'arco della stagione sportiva 2025/2026 l'attività locale di calcio a 11 per la categoria "OPEN" che fa riferimento a codesto regolamento e, per tutto ciò che non è contemplato, ai "REGOLAMENTI NAZIONALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA – Sport In Regola EDIZIONE 2021 aggiornato al 1° settembre 2022" consultabili sul sito www.csi-net.it, alla voce "Attività Sportiva – Doc DTN – Regolamento Nazionale "Sport in regola"; ed allo Statuto del C.S.I.

Art. 1 – CATEGORIE

- ⇒ **OPEN MASCHILE:** nati nel 2010 e precedenti, in possesso della tessera CSI validata per la stagione sportiva 2025/2026 (le squadre che parteciperanno alla fase regionale dei Campionati Nazionali potranno tesserare gli atleti sino alla data del 28 febbraio 2026. Oltre tale data potranno integrare l'organico con n. 3 atleti da tesserare entro il 20 maggio 2026. Se si tratta di atleti federali, consultare il seguente art. 4 "NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC").

ACCEDERANNO ALLA FASE REGIONALE LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE DELLA FASE PROVINCIALE del seguente girone:

- **Open maschile "Eccellenza"**

Art. 2 - DISPOSIZIONI SULL'USO DEI DEFIBRILLATORI

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

1. A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o **prima nominate in calendario** di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:

- un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
- il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.

3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, perdita della gara a tavolino e l'ammenda stabilita (vedi tabella ammende e tasse art. 43).

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentramento" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

Art. 3 – SCADENZA ISCRIZIONI

Ogni società sportiva può iscrivere più squadre, e dovrà presentare la propria iscrizione entro e non oltre **SABATO 13 SETTEMBRE 2025** consegnando l'apposito modulo alla C.T.. Per le iscrizioni pervenute oltre tale data la commissione si riserva di accettarne l'ammissione in base alle esigenze di calendario.

Art. 4 – NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

➤ 1 - Norme generali

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad Atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

3. Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

➤ 2 - Categorie "Ragazzi Under 14" - "Allievi" – "Juniores"

1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi.

➤ 3 - Categorie "Top Junior" e "Open"

1. Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 11 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 11 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 7 maschile:

- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

Calcio a 5 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria Terza Categoria;

Calcio a 5 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite.
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;

2. Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.

3. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (3).

4. Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.

5. Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche gli atleti federali non “svincolati”, purché gli stessi, a far data dal 1° luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate da precedente §3 punto 1.

6. Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società Sportive che militano in Serie o Categorie vietate (cfr. 3 , punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.

7. Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.

8. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.

9. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

Art. 5 – SOCIETÀ’ PARTECIPANTI CON PIU’ SQUADRE NELLA MEDESIMA CATEGORIA.

Le società che partecipano ad una manifestazione con PIÙ SQUADRE NELLA MEDESIMA CATEGORIA devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. NON È CONSENTITO in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione.

Art. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

- | | |
|-----------------|---|
| € 50,00 | - quota di affiliazione al C.S.I. (le società sportive che iscrivono più squadre al C.S.I. pagheranno l’affiliazione UNA SOLA VOLTA, all’atto dell’iscrizione della società sportiva stessa); |
| € 630,00 | - quota iscrizione al campionato. |
| € 105,00 | - cauzione. |

Art. 7 – RIUNIONE ORGANIZZATIVA

VENERDI' 19 SETTEMBRE 2025 alle ore 21.00 presso **la sede CSI – Via E. Filiberto 6 - CUNEO** è convocata la riunione dei responsabili delle squadre partecipanti, per la presentazione del calendario delle gare, nel rispetto delle indicazioni programmatiche elaborate al termine del precedente anno sportivo ed approvate dal Consiglio del Comitato. **La partecipazione a tale riunione è obbligatoria per tutte le squadre iscritte.** In ogni caso le società assenti dovranno adeguarsi a quanto deciso dall'assemblea.

Art. 8 – TERRENO DI GIOCO, INIZIO CAMPIONATI E DISPUTA DELLE GARE

Per ogni squadra iscritta dovrà essere segnalata la disponibilità dell'impianto dove disputare gli incontri casalinghi. L'IMPIANTO DOVRÀ ESSERE DISPONIBILE ALMENO 1 VOLTA OGNI 15 GIORNI.

Il terreno di gioco, se non sintetico, deve essere regolarmente RASATO e TRACCIATO; costituiscono parte integrante del terreno di gioco le attrezzature obbligatorie che devono essere messe a disposizione degli ufficiali di gara. Esse sono: n. 2 porte con le reti, n. 4 bandierine calci d'angolo e n. 2 bandierine assistenti.

La squadra ospitante sarà ritenuta responsabile di eventuali mancanze che verranno sanzionate con l'ammenda stabilita (vedi tabella ammende e tasse art. 43) **ANCHE NEL CASO IN CUI IL CAMPO NON SIA DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELLA SQUADRA STESSA.**

Il campionato avrà inizio **LUNEDÌ 22 SETTEMBRE 2025**

Le partite si potranno disputare durante la settimana con i seguenti giorni ed orari (in base alla disponibilità dei campi):

- * le partite da disputarsi dal LUNEDÌ al VENERDI' dovranno avere inizio tra le ore 20.00 e le ore 21.15;
- * le partite da disputarsi il SABATO dovranno avere inizio tra le ore 14.30 e le ore 18.00;
- * le partite da disputarsi la DOMENICA MATTINA dovranno avere inizio tra le ore 10.00 e le ore 11.00

Le squadre partecipanti dovranno rispettare il calendario così come stilato e solo per comprovate esigenze e con comunicazione in tempo utile, sarà possibile stabilire variazioni all'orario o al giorno in calendario, che comunque dovranno prima essere concordate tra le squadre interessate e poi comunicate alla Segreteria.

Le società che non si presenteranno in campo saranno considerate rinunciarie con la relativa sconfitta per 0 - 3 così come da regolamento C.S.I.

La commissione prenderà in considerazione nel limite del possibile, le esigenze che le squadre vorranno presentare prima della compilazione dei calendari, dopodiché non sarà più possibile variare se non per le comprovate esigenze presentate in tempo utile alla segreteria del C.S.I..

Art. 9 - OBBLIGHI E DOVERI DELLA SOCIETÀ OSPITANTE E OSPITATA

In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:

- a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
- b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
- c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
- d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
- e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
- f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

Art. 10 – CLASSIFICA

La classifica è stabilita per punti, attribuendo 3 punti per ogni partita vinta, 1 punto per ogni partita pareggiata e 0 punti per ogni sconfitta.

Art. 11 – TEMPI DI GIOCO E PALLONI PER LA GARA

Gli incontri si svolgeranno su due tempi di gioco della durata ciascuno di **40'** con intervallo di 10' e verranno disputati con palloni da calcio n. 5; Entrambe le squadre dovranno mettere a disposizione dell'arbitro nr. 2 palloni regolamentari, alla squadra in difetto verrà comminata per la prima volta la condizionale; a partire dalla seconda volta in avanti l'ammenda di € 10,00 (vedi tabella ammende e tasse art. 43)

Art. 12 – NUMERO MINIMO DI GIOCATORE PER DARE INIZIO E PROSEGUIRE UNA GARA

Ogni squadra per poter iniziare la gara o per poterla proseguire deve essere composta da un numero minimo di 7 giocatori.

Art. 13 – FORMAZIONE INCOMPLETA

Alla squadra che inizierà l'incontro in formazione incompleta (meno di 11) verrà inflitta una sanzione di € 10,00 per ogni giocatore mancante (vedi tabella ammende e tasse art. 43)

Art. 14 – TEMPO DI ATTESA

Qualora, all'ora fissata per l'inizio di una gara, una squadra non fosse ancora presente in campo, la società avversaria e l'arbitro saranno in obbligo di attenderla per **40** minuti. Se il ritardo è superiore a 10', alla squadra in difetto verrà comminata per la prima volta la condizionale; a partire dalla seconda volta l'ammenda di € 10,00, con aumento progressivo di € 10,00 per ogni volta successiva (vedi tabella ammende e tasse art. 43)

Art. 15 - TESSERAMENTO CSI

1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
2. Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;
3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
 - con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI.
 - oppure presentando la lista certificata allegata direttamente alla distinta se compilata a mano.

Art. 16 – DISTINTA GIOCATORI

Sarà possibile utilizzare due tipi di distinta:

- **La distinta elettronica online**
- **la distinta giocatori normale scaricabile dal sito del C.S.I. di Cuneo: www.csicuneo.it alla voce "Modulistica" – "Modulistica per le squadre" – "Distinta giocatori".**

La distinta elettronica online

In caso di presentazione della “Distinta di gioco elettronica” realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l’obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità. Nel caso di aggiunte a mano di uno o più nominativi sulla “Distinta di gioco elettronica”, solo per gli atleti e/o i dirigenti aggiunti, bisogna presentare la tessera CSI oppure la lista certificata.

La distinta giocatori normale

Deve essere obbligatoriamente utilizzata la distinta giocatori scaricabile dal sito del C.S.I. di Cuneo: www.csicuneo.it alla voce “Modulistica” – “Modulistica per le squadre” – “Distinta giocatori”.

L’elenco dei partecipanti alla gara deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara e può contenere fino ad un massimo di **VENTI** giocatori.

Di essi va **OBBLIGATORIAMENTE** scritto il numero di maglia, cognome e nome, data di nascita, numero di tessera CSI.

Vanno pure segnalati nell’elenco i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e vice-capitano.

Nella distinta dei partecipanti vanno inoltre indicati il dirigente accompagnatore ufficiale, il dirigente addetto agli ufficiali di gara e tutte le altre persone aventi diritto ad accedere al recinto di giuoco, indicando di ciascuno **OBBLIGATORIAMENTE** il cognome e nome, data di nascita, numero di tessera CSI.

A far data dal 1° luglio 2017 è fatto obbligo alla società sportiva ospitante, o prima nominata in calendario, di inserire i dati della persona formata all'utilizzo del DAE indicandone **OBBLIGATORIAMENTE il cognome e nome, data di nascita, indirizzo e Codice Fiscale.**

Per entrambi i tipi di distinta dovranno essere cancellate, obbligatoriamente, le persone che pur inserite negli elenchi, (distinta precompilata), non hanno diritto a partecipare (squalificati), o assenti che non prenderanno parte all’incontro.

NON SARA’ CONSENTITO ACCESSO A PERSONE DIVERSE DA QUELLE ELENcate.

Il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra (o, in mancanza, l’allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano) almeno 15’ prima dell’orario fissato per l’inizio della gara deve consegnare all’arbitro l’elenco dei partecipanti alla gara debitamente sottoscritto (non è richiesta la firma dell’arbitro).

Se la distinta giocatori verrà consegnata incompleta, alla squadra in difetto verrà comminata per la prima volta la condizionale; a partire dalla seconda volta in avanti, l’ammenda prevista (vedi tabella ammende e tasse art. 43).

Art. 17 - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

1. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all’arbitro anche la loro identità.

2. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d’armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell’apposita sezione degli elenchi;

Soltanto per l’attività locale è consentito il riconoscimento.

- attraverso la tessera con foto realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI.

- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte di Gioco online".

4. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

Art. 18 - VERIFICA DEGLI ELENCHI E DEI DOCUMENTI

1. Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi.

In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

2. In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

3. Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

4. In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 17. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI oppure la lista certificata.

5. Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

Art. 19 - RICONOSCIMENTO

1. Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri parteciperanno al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.

2. Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dall'articolo 17 alla presenza di un dirigente o del capitano dell'altra squadra. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio ove previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.

3. All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.

4. Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo arrivo.

5. I calciatori RITARDATARI, iscritti in distinta e non presenti al momento del riconoscimento da parte dell'arbitro, avuto inizio la gara, non potranno più accedere al recinto di gioco se non durante una sospensione della gara (Time-out o intervallo tra il primo ed il secondo tempo) e solo previa autorizzazione da parte dell'arbitro con relativo riconoscimento ed aggiornamento sulla distinta consegnata agli avversari potranno sedersi in panchina.

Art. 20 - INTEGRAZIONE O CAMBIAMENTO DEGLI ELENCHI

1. Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.
2. In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

Art. 21 - CONTROLLO DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA'

Ogni società sportiva tramite il proprio dirigente o il suo capitano, assiste al riconoscimento dei giocatori dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.

Art. 22 – ABBIGLIAMENTO DEGLI ATLETI

Tutti gli atleti, sia titolari che le riserve devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale dal nr. 1 al nr. 99. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni. La distinta dei giocatori può riportare l'inserimento di un solo atleta contraddistinto con il numero "0" (zero). Quindi agli altri giocatori devono essere assegnati dei numeri di maglia che permettano il loro riconoscimento. Nel caso di due o più atleti senza numero, oppure di due o più numeri "0" (zero), si incorrerà nella sanzione di "distinta giocatori incompleta" con relative ammende, dopo l'applicazione della condizionale (vedi tabella ammende e tasse art. 43)

TUTTI I CALCIATORI DI RISERVA NON PARTECIPANTI AL GIOCO, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE INDOSSARE LA PETTORINA O ALTRO INDUMENTO DIVERSO DALLA DIVISA DA CALCIATORE E STARE SEDUTI IN PANCHINA.

Tutti gli atleti elencati in distinta e che parteciperanno al gioco quali titolari o eventuali sostituti, dovranno indossare obbligatoriamente i parastinchi.

Art. 23 – RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA

Fatta salva la facoltà spettante al Comitato CSI di modificare - rispetto a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale - in ogni tempo, data, luogo e orario lo svolgimento delle gare dandone comunicazione formale alle Società interessate, la C.T. può concedere lo spostamento di gare (rinvio, anticipo, posticipo) alle Società che lo richiedono.

SI PRECISA CHE PER LE ULTIME DUE GIORNATE in calendario di ogni fase di campionato VERRANNO CONCESSI SPOSTAMENTI GARA ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE sul modulo di richiesta spostamento gara vengano OBBLIGATORIAMENTE indicati DATA – CAMPO – ORA del recupero, CONCORDATO TRA LE DUE SQUADRE, e che lo stesso venga fissato entro la data dell'ultima gara in calendario per la fase di campionato in corso di svolgimento.

Nel caso in cui il calendario preveda delle fasi ad ELIMINAZIONE DIRETTA, NON VERRANNO CONCESSI spostamenti gara.

I requisiti OBBLIGATORI per l'accoglimento delle richieste da parte della C.T. sono i seguenti:

- CONSENSO della SQUADRA AVVERSAIA allo spostamento della gara;
- Indicazione sul modulo di richiesta del NOMINATIVO e NUMERO DI TELEFONO del responsabile della SQUADRA AVVERSAIA contattato dalla squadra richiedente per ottenere il consenso allo spostamento della gara;
- Invio della richiesta entro i termini stabiliti ed indicati di seguito;
- PAGAMENTO di una tassa a TOTALE CARICO della squadra RICHIEDENTE.

PER LO SPOSTAMENTO GARA È PREVISTA UNA TASSA PARI A:

- Categorie: UNDER 10, UNDER 12, RAGAZZI, ALLIEVI/E, JUNIORES, TOP JUNIOR, OPEN
= € 15,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 43);

= € 30,00 se non inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 43)

A PARTIRE DAL SECONDO SPOSTAMENTO GARA E SEGUENTI, LA TASSA E' PARI A

= € 20,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 43);

= € 50,00 se non inserita data del recupero (vedi tabella ammende e tasse art. 43)

- Categorie: OPEN (solo per CALCIO A 5 e CALCIO A 7)

= € 20,00; (vedi tabella ammende e tasse art. 43);

A PARTIRE DAL SECONDO SPOSTAMENTO GARA E SEGUENTI, LA TASSA È PARI A

= € 40,00; (vedi tabella ammende e tasse art. 43);

La Società richiedente dovrà far pervenire alla C.T. la richiesta per iscritto, utilizzando obbligatoriamente il modulo "Spostamento gara" - disponibile presso la Segreteria CSI o scaricabile dal sito www.csicuneo.it, alla voce "Modulistica" - ENTRO 48 ORE PRIMA DELL'ORARIO FISSATO PER L'INIZIO DELL'INCONTRO.

LE RICHIESTE INCOMPLETE O GIUNTE FUORI TERMINE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

L'accettazione della richiesta da parte della Commissione Tecnica verrà ufficializzata tramite comunicazione alle società interessate alla variazione. Trascorsi tali termini saranno accettate unicamente richieste di spostamento gare per partecipazione ad altre manifestazioni organizzate dal C.S.I., oppure per indisponibilità dell'impianto; in quest'ultimo caso dovranno essere presentate per iscritto e controfirmate dal responsabile dell'Ente proprietario o gestore dell'impianto stesso.

Art. 24 – RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come *"rinuncia preannunciata"*.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo e nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara a tavolino.

La Società richiedente dovrà far pervenire alla C.T. la richiesta per iscritto (anche via fax/e-mail), utilizzando il modulo "Rinuncia gara" - disponibile presso la Segreteria CSI o scaricabile dal sito www.csicuneo.it, alla voce "Modulistica" - compilata e firmata in ogni sua parte, entro le ore 12.00 del giorno della disputa della gara in tutti i giorni della settimana tranne la domenica (in tal caso la richiesta deve pervenire entro le ore 12.00 del sabato).

Alla squadra richiedente verrà comminata un'ammenda pari a € 10,00 (vedi tabella ammende e tasse art. 44)

Art. 25 – RECUPERI GARA

Per i recuperi delle gare rinviate (sia per impraticabilità di campo che su richiesta di spostamento gara) la **squadra prima nominata** dovrà:

- contattare la squadra avversaria;
- concordare con essa la data del recupero;
- comunicarla per iscritto via e-mail a: segreteria@csicuneo.it indicando la data, l'ora ed il luogo del recupero stabiliti di comune accordo.
-

In ogni caso i recuperi dovranno essere necessariamente inseriti nell'arco di tempo intercorrente tra la prima e ultima gara in calendario per la fase di campionato in corso di svolgimento.

Se il recupero gara NON verrà concordato entro la fine di ogni fase di campionato, la partita verrà DATA PERSA A TAVOLINO ad entrambe le squadre a prescindere da chi chiederà lo spostamento gara.

Art. 26 - ESPULSIONE TEMPORANEA

Solo per quei falli di natura non violenta, ma commessi per CONDOTTA GRAVEMENTE SLEALE (privare la squadra avversaria di una rete o della evidente opportunità di segnare) e COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO è prevista un'espulsione a tempo mediante l'esibizione di un cartellino azzurro, che obbligherà il calciatore ad osservare **OTTO** minuti di sosta in panchina. Esso avrà valore di espulsione, perciò sarà rispettata la regola prevista per il reintegro di un calciatore che potrà avvenire allo scadere degli otto minuti. Il calciatore espulso temporaneamente, o un altro giocatore, potrà rientrare in campo previa autorizzazione dell'arbitro, solo allo scadere dei otto minuti e distante dall'azione di gioco.

L'ESPULSIONE TEMPORANEA sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle decisioni I.F.A.B. sulla Regola 12 per i seguenti falli:

- sgambetto trattenuto o altro mezzo illecito (**non violento**) su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado d'intervenire e per cui l'arbitro ha assegnato un calcio di punizione diretto;
 - fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta (ciò non si applica al portiere dentro la propria area di rigore);
 - fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete, che ha un'evidente opportunità di segnare una rete;
 - accenni di rissa tra calciatori che non sfociano in contatti fisici.
- a) L'espulsione temporanea in gara potrà essere decretata una sola volta allo stesso giocatore e non potrà mai essere comminata ad un giocatore precedentemente ammonito; per cui, un giocatore che avesse già subito l'espulsione temporanea ad ulteriore infrazione, di qualsiasi entità e gravità, dovrà essere decretata l'espulsione definitiva con cartellino rosso.
 - b) L'espulsione temporanea si consuma presso la propria panchina. Al termine degli otto minuti (che decorrono dalla ripresa del gioco immediatamente successiva all'espulsione), i dirigenti, il capitano o il giocatore stesso, chiederanno all'arbitro l'autorizzazione di reintegrare il giocatore espulso. Se un giocatore espulso temporaneamente, dovesse riprendere il gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro, sarà definitivamente espulso, mediante l'esibizione del cartellino rosso.
 - c) Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel time-out. Se al termine del primo tempo di gara non fosse stato del tutto scontato il tempo di un'espulsione temporanea, **esso NON sarà più scontato (o proseguito) alla ripresa del secondo tempo, pertanto la squadra potrà presentarsi nuovamente con undici calciatori, tra cui lo stesso espulso temporaneo;**
 - d) Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più calciatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di 7 calciatori a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
 - e) Se una squadra sta giocando con il numero minimo di 7 giocatori e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino azzurro per la notifica all'atleta interessato; in questo caso l'espulsione temporanea è comminata all'atleta e segnata nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.
 - f) **Si precisa che la bestemmia è punita CON L'ESPULSIONE DEFINITIVA DAL GIOCO, così come previsto dalla Regola 12 del regolamento di riferimento.**
A tale proposito la Commissione Calcio a 11 , nella riunione sull'applicazione dell'espulsione per bestemmia del 23 maggio 2012 tenuta tra le commissioni ed i rappresentanti delle società partecipanti ai campionati di calcio a 5, a 7, a 11, di comune accordo con gli stessi,

HA DECISO:

- di mantenere l'espulsione definitiva per il calciatore reo della bestemmia;

INOLTRE:

poiché tale comportamento è lesivo esclusivamente per la moralità del calciatore in questione, il quale dalla propria azione non trae nessun vantaggio tecnico, tantomeno reca un danno agli avversari,

DI ADOTTARE

una sanzione esclusiva per il calciatore e non per la squadra, **CONCEDENDO** l'integrazione immediata del calciatore con un altro di riserva iscritto in distinta, salvo che questi nell'abbandonare il recinto di gioco non peggiori la propria posizione con ulteriori atteggiamenti passibili di un successivo provvedimento, ovvero che non sia stato già colpito durante la gara da altro provvedimento disciplinare (es. Cartellino giallo o altro cartellino azzurro), in tal caso all'espulsione non potrà più essere concessa la sostituzione con altro calciatore di riserva, ma sancita quella definitiva con l'applicazione dell'inferiorità numerica prevista dal proprio regolamento del gioco.

Art. 27 – SQUALIFICHE AUTOMATICHE

Il tesserato che venga espulso dal campo **dovrà ritenersi AUTOMATICAMENTE squalificato** per la gara successiva; l'eventuale maggiore sanzione dovrà essere deliberata dall'organo di giustizia competente e pubblicata sul Comunicato Ufficiale "Messaggi Week".

Si ricorda che nei casi di recidività di espulsione diretta (seconda e terza espulsione), si incorrerà nell'applicazione di una squalifica per una giornata supplementare alla sanzione deliberata dall'organo di giustizia competente. A partire dalla quarta espulsione la recidività comporterà l'applicazione di n° 2 giornate di squalifica supplementare alla sanzione deliberata dall'organo di giustizia competente.

Gli allenatori e i dirigenti o chiunque sia autorizzato a stare in panchina e quindi coloro che sono indicate in distinta, sono tenuti ad osservare le regole sulla disciplina. Le sanzioni elevate dal Direttore di Gara nei loro confronti saranno considerate e giudicate alla stessa maniera di un giocatore, sia in gioco od in panchina.

Art. 28 – SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI

Ai giocatori che abbiano ricevuto, nel corso di gare diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. **La squalifica dovrà essere scontata solo DOPO la pubblicazione del provvedimento** sul comunicato ufficiale "Messaggi Week".

TABELLINO RIASSUNTIVO PRATICO PER LE AMMONIZIONI ACCUMULATE

- prima ammonizione: ammonizione;
 - seconda ammonizione: ammonizione;
 - terza ammonizione: ammonizione con diffida;
 - quarta ammonizione: ammonizione con squalifica per 1 gara;
 - quinta ammonizione: ammonizione con diffida;
 - sesta ammonizione: ammonizione con squalifica per 1 gara;
- DALLA SETTIMA IN POI OGNI AMMONIZIONE EQUIVALE AD UNA SQUALIFICA PER UNA GARA.

Art. 29 – EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale del C.S.I. di Cuneo "Messaggi Week", e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale stesso. Pertanto, la loro efficacia decorre dal GIORNO STESSO della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.
2. **Il Comunicato Ufficiale "Messaggi Week" si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione, che avviene mediante AFFISSIONE DELLO STESSO all'ALBO DEL COMITATO C.S.I. di CUNEO – Via E. Filiberto 6, A PARTIRE DALLE ORE 18.00 DI OGNI MARTEDI'.**
3. Poiché il Comunicato Ufficiale viene anche pubblicato sul sito del CSI di Cuneo www.csicuneo.it ed inviato via mail ai responsabili delle squadre agli indirizzi segnalati obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione, in caso di mancato funzionamento del sistema informatico VALE QUANTO STABILITO AL PRECEDENTE PUNTO 2.

4. Se prima o dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, la Segreteria del C.S.I., provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail, con comunicazione scritta consegnata a mano oppure con contatto telefonico diretto con il Presidente della Società.
5. Nel caso di rinuncia gara e/o mancata presentazione, le eventuali squalifiche di giocatori e dirigenti sono da ritenersi non scontate per la squadra rinunciataria, sono invece da considerarsi scontate quelle della squadra che ha subito la rinuncia e/o la mancata presentazione.

Art 30 – RECLAMI

I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (Giudice Unico) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Le modalità di presentazione reclamo sono contemplate a pag. 148/149 agli art. 66/67/68/69 sul Regolamento Nazionale "Sport in regola 2021" consultabili sul sito www.csi-net.it, alla voce "Attività Sportiva – Doc DTN – Regolamento Nazionale "Sport in regola" (tassa reclamo vedi tabella ammende e tasse art. 44).

Art 31 – PROCEDIMENTO DI APPELLO

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale (Giudice Unico) è ammessa la proposizione di un appello con un'istanza di parte da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 32 – FAIR PLAY – AGONISMO ETICO

- COPPA DISCIPLINA

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico.

Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti dalla Tabella "A" riportata nel testo REGOLAMENTI NAZIONALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA – "SPORT IN REGOLA". La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti.

A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.

Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.

- CLASSIFICA "FAIR PLAY"

La Classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.

La classifica "Fair Play" viene compilata con le seguenti modalità:

- per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;
- da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio "Fair Play" il quale si ottiene parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri riportati nel testo "REGOLAMENTI E NORME DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "SPORT IN REGOLA", considerando ovviamente anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive ai gironi all'italiana;

- il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
 - il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica "Fair Play".
- La classifica "Fair Play" verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio. In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina (Tabella "A" riportata nel testo REGOLAMENTI NAZIONALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA – "SPORT IN REGOLA"). In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.

Art. 33 – SOSTITUZIONE GIOCATORI

La sostituzione dei giocatori può essere effettuata in qualsiasi momento della partita, purché a gioco fermo e purché autorizzata dal direttore di gara (es.: calcio di punizione, fallo laterale, calcio d'angolo ecc.), senza distinzione alcuna del ruolo. Nell'arco della gara si potranno effettuare un numero illimitato di sostituzioni, il calciatore sostituito potrà entrare in campo soltanto dopo AVER RICEVUTO L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ARBITRO. I giocatori sostituiti potranno nuovamente prendere parte all'incontro previo il rispetto del punto precedente

Art. 34 – TIME-OUT

Le due squadre hanno la possibilità di richiedere due minuti di time-out per ogni tempo di gara, rispettando le seguenti norme:

- gli allenatori delle squadre sono autorizzati a richiedere all'arbitro un time-out della durata di due minuti ciascuno;
- il time-out può essere richiesto in qualsiasi momento, ma sarà concesso soltanto se la squadra richiedente è in possesso del pallone, ovvero la ripresa del giuoco spetti ad essa (su una punizione, un calcio di rinvio, un calcio d'angolo oppure una rimessa dalla linea laterale);
- l'arbitro autorizzerà il permesso di un time-out quando il pallone non è in giuoco;
- quando viene accordato un time-out i calciatori non hanno obbligo di rimanere all'interno del rettangolo di giuoco. Possono ricevere istruzioni dal proprio allenatore sia dal bordo campo, sia all'altezza della propria panchina. La per sona che darà loro istruzioni non potrà però entrare sul terreno di giuoco;
- se una squadra non ha chiesto il time-out al quale aveva diritto nel primo tempo di gara, non lo potrà recuperare nel secondo;
- durante la concessione del time-out il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso; pertanto, lo scorrere dei minuti di espulsione prosegue anche durante la sospensione;
- i calciatori titolari non dovranno confondersi con quelli di riserva in quanto chi è seduto in panchina deve obbligatoriamente indossare la pettorina O ALTRO INDUMENTO DIVERSO DALLA DIVISA DA CALCIATORE.

Art. 35 – SALUTO FAIR-PLAY DI INIZIO E FINE GARA

La squadra prima nominata dopo aver effettuato il saluto di rito passerà a stringere la mano agli avversari, per il rituale saluto FAIR-PLAY, la squadra seconda nominata POTRÀ ripetere il saluto all'uscita dal campo degli avversari (c.d. TERZO TEMPO).

L'arbitro comunicherà nel proprio referto l'osservanza di tale gesto c.d. TERZO TEMPO, che sarà oggetto di MERITO e di menzione FAIR – PLAY per la Società.

Art. 36 - DIRETTORI DI GARA

Le gare saranno dirette da arbitri messi a disposizione dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

Art. 37 – ASSISTENTI DELL'ARBITRO

- Ogni squadra dovrà mettere a disposizione una persona atta a svolgere tale funzione. Questi dovrà essere un suo tesserato e il nominativo (unitamente al numero di tessera) andrà riportato in distinta da consegnare all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Potranno fungere da ASSISTENTI tutti i tesserati, comunque, di età non inferiore al minimo previsto dalla categoria per la partecipazione alla gara.

Si consiglia di provvedere a tesserare come soci non atleti persone disponibili a svolgere tale compito. Le stesse potranno essere di entrambi i sessi e saranno coperti dalle garanzie assicurative previste.

Un giocatore che abbia inizialmente ricoperto il ruolo di ASSISTENTE può in seguito prendere parte alla gara in qualità di giocatore e così pure un giocatore inizialmente schierato in campo può, una volta sostituito, fungere da ASSISTENTE, con esclusione del caso in cui sia stato espulso.

- Pertanto se la squadra fosse impossibilitata, per carenza di organico, a fornire un ASSISTENTE di parte, per tale funzione, la squadra in difetto dovrà mettere a disposizione per ricoprire tale ruolo, un giocatore o l'allenatore, che verranno a perdere il loro ruolo primario.

Nel caso la squadra si rifiuti di adempiere a questo, l'arbitro sospenderà la gara, riferendo il fatto nel proprio rapporto arbitrale; la squadra in difetto verrà considerata rinunciataria alla disputa della gara e pertanto dichiarata perdente a tavolino senza escludere l'assunzione di provvedimenti disciplinari.

- Nel caso che, dai periodici controlli effettuati, risulti che una persona utilizzata come ASSISTENTE non era tesserata alla data della disputa della gara, la stessa verrà omologata con il risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione ed inoltre verrà comminata l'ammenda stabilita.

Art. 38 – ASSENZA DELL'UNICO ARBITRO DESIGNATO

Nei campionati arbitrati, in assenza dell'unico arbitro designato, qualora le due squadre trovassero un accordo è possibile auto arbitrare la gara; di quanto avvenuto, deve essere redatto un semplice, chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani;

- tale verbale va consegnato alla Segreteria del C.S.I. accompagnato dagli elenchi delle due squadre, a cura della Società ospitante o prima nominata nel calendario, entro il giorno successivo all'incontro;

- la disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto, l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.

In mancanza di tale accordo, la gara si intende rinviata in data da destinarsi.

Art. 39 - IMPRATICABILITA' DI CAMPO

Se durante la disputa d'una gara il terreno di gioco dovesse diventare impraticabile, l'arbitro, constatato ciò unitamente ai capitani delle squadre, sospenderà il gioco ed inviterà le squadre a rimanere a disposizione per un periodo di 15 minuti al termine del quale ricontrollerà, assieme ai capitani il terreno di gioco e se lo stesso si presentasse praticabile, la gara dovrà riprendere dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa, in caso contrario l'arbitro dichiarerà sospesa la gara e lascerà libere le squadre.

Nel caso in cui l'arbitro non riesca a portare a termine la gara, la stessa sarà giudicata non disputata e quindi ripetuta, solo se l'inconveniente avvenga prima del quindicesimo minuto del secondo tempo. Qualora l'impraticabilità si verifichi dopo il 15' minuto del secondo tempo, la gara sarà considerata valida ed omologata con il risultato conseguito in campo. Resta inteso che gli atleti saranno tenuti ad aspettare il tempo che l'arbitro riterrà necessario per il ripristino della praticabilità, che non potrà essere superiore a 30' minuti ed il loro allontanamento dal campo non autorizzato, sarà considerato come una rinuncia gara.

Art. 40 - SOSPENSIONE DELLA GARA PER FATTI GRAVI

Qualora per motivi gravi ed imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo sia fuori dal campo, il contesto e il clima venutisi a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimento della gara, l'arbitro, secondo i seguenti casi, sospenderà OBBLIGATORIAMENTE la gara:

- 1 per fatti di reale e concreto pericolo di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti ed il pubblico o se vengono a mancare le condizioni per continuare a dirigere la gara a garanzia della corretta e imparziale applicazione del regolamento;

- 2 per non essere riuscito, nonostante gli accorgimenti presi e le necessarie decisioni per rasserenare gli animi anche allontanando dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti, a riportare in campo il clima normale per una gara.

Art. 41 – RESPONSABILITA’

I partecipanti si assumono ogni responsabilità a proprio carico nella partecipazione prima, durante e dopo le gare, per tutte le azioni, tra questi compresi, ma non limitati a quelli relativi ai rischi di infortunio, e/o danni a terzi, e/o smarrimento di effetti personali per furto o ogni altra ragione. Negli spogliatoi od in altri luoghi degli impianti non dovranno essere lasciati oggetti di valore od altro; in caso di furto o danneggiamento non sarà possibile chiedere alcun tipo di risarcimento. Parimenti eventuali danni arrecati agli spogliatoi o ad altre strutture degli impianti dovranno essere risarciti in solido da chi effettua il danno o, in difetto, dal responsabile della squadra.

La Commissione respinge qualsiasi responsabilità per danni, lesioni, incidenti o furti a cose e/o persone o terzi, che possano verificarsi, prima, durante e dopo, la disputa degli incontri ed a qualsiasi causa attribuibili.

Art. 42 - COMPORTAMENTO

Le società affiliate al C.S.I., i loro tesserati e gli arbitri sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti C.S.I., i provvedimenti e le decisioni assunte dalle C.T., dal Consiglio e dalla Presidenza del Comitato, nonché ad uniformare il loro comportamento al principio generale della lealtà e della correttezza.

Le società sportive possono essere ritenute responsabili dei fatti commessi dai propri tesserati e sostenitori.

Nel caso in cui l’arbitro individui e riconosca le offese nei suoi confronti siano riconducibili alla società e/o ai tesserati le stesse saranno considerati sotto il profilo sanzionatorio.

Art. 43 – TABELLA AMMENDE E TASSE

TABELLA AMMENDE e TASSE				
Descrizione	Cat. Under 8 – 10 - 12	Cat. Under 14 Allievi- Juniores	Cat. Top Junior - Open	
Posizione irregolare di atleta, dirigenti e tecnici	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva
Presentazione in campo di una squadra incompleta	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	Ogni giocatore mancante
Distinta giocatori irregolare	1.a volta “condizionale”			
	Ogni volta successiva € 5,00	Ogni volta successiva € 8,00	Ogni volta successiva € 10,00	
Falsa dichiarazione sub-judice	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva
Tardata presentazione	1.a volta “condizionale”			
	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	2.a volta
	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva	Aumento di € 8,00 ogni volta successiva	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva	
Rinuncia gara in tempo utile	//	€ 10,00	€ 10,00	
Rinuncia gara fuori tempo utile	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva

Mancata presentazione	€ 20,00	€ 30,00	€ 40,00	1.a volta
	€ 30,00	€ 40,00	€ 50,00	2.a volta
	€ 40,00	€ 50,00	€ 60,00	3.a volta
Mancanza palloni o palloni non regolamentari	1.a volta "condizionale"			
	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	Ogni volta successiva
Mancata disponibilità campo di gioco o gravi irregolarità non eliminabili dallo stesso	€ 10,00	€ 10,00	€ 20,00	1.a volta
	€ 20,00	€ 20,00	€ 40,00	Ogni volta successiva
Irregolarità del campo di gioco o delle sue attrezzature per incuria della società ospitante	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	1.a volta
	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva	Aumento di € 8,00 ogni volta successiva	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva	
Partecipazione a gare di uno squalificato o sospeso	€ 10,00	€ 10,00	€ 20,00	
Mancanza segnapunti	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	1.a volta
	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva	Aumento di € 8,00 ogni volta successiva	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva	
Errata o incompleta compilazione referto di gara	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	
Mancata trasmissione del referto (arbitri – squadra)	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	
Partecipazione a gara di atleta di età inferiore	//	//	€ 30,00	
Assenza o indisponibilità DAE e/o mancanza del personale formato all'utilizzo (gara disputata per soluzione in loco del problema)	€ 10.00	€ 10.00	€ 10.00	
Assenza o indisponibilità DAE e/o mancanza del personale formato all'utilizzo (gara NON disputata per mancata soluzione in loco del problema)	€ 50.00	€ 50.00	€ 50.00	
Tassa Reclamo	€ 60.00	€ 60.00	€ 60.00	

TABELLA TASSE SPOSTAMENTI GARA			
Descrizione	Cat. Under 8 (solo per calcio a 5 e calcio a 7)	Cat. Under 10 – Under 12 - Ragazzi Allievi – Juniores – Top Junior - Open	Cat. Open (solo per Calcio a 5 e Calcio a 7)
Spostamenti gara	€ 10,00 se inserita data del recupero	€ 15,00 se inserita data del recupero	€ 20,00
	€ 20,00 se non inserita data del recupero	€ 30,00 se non inserita data del recupero	
	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 15,00 se inserita data del recupero	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 20,00 se inserita data del recupero	€ 40,00 a partire dal secondo spostamento
	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 30,00 se non inserita data del recupero	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 50,00 se non inserita data del recupero	

Cuneo 1° settembre 2025

La Commissione Tecnica Calcio a 11